

XLVIII<sup>a</sup> SEDUTA

## MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(31° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag.	1702		
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione » (716)	Pag.	1705	nente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e loro riaggregazione a quella di Napoli » (801).	1710
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma » (718)		1705	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito » (802).	1710
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale » (731)		1705	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti » (806).	1721
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1935-XIII, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini » (740)		1706	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera C), del regolamento per i lavori del Genio militare » (807).	1721
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato » (743)		1706	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea » (808).	1721
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione » (773)		1709	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero » (811).	1722
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi » (776)		1710	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica » (813).	1722
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume » (781)		1710	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni » (823).	1722
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concer-			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica » (824).	1722
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il	

quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli » (825) . . . . .	1723
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 » (826) . . . . .	1723
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere » (828) . . . . .	1723
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza » (829) . . . . .	1723
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato corporativo » (832) . . . . .	1724
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie » (746) . . . . .	1706
BERIO, <i>relatore</i> . . . . .	1707
DE CAPITANI D'ARZAGO . . . . .	1708
TIAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	1709
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito » (805) . . . . .	1710
BONGIOVANNI . . . . .	1714
ZOPPI OTTAVIO . . . . .	1715
GRAZIOLI . . . . .	1716
BAISTROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i> . . . . .	1718
(Presentazione) . . . . .	1702
<b>Nomina di Commissari (Cassa Depositi e Prestiti)</b> . . . . .	1702
<b>Relazioni:</b>	
(Presentazione) . . . . .	1704, 1725
<b>Ringraziamenti</b> . . . . .	1702
<b>Votazione a scrutinio segreto:</b>	
(Risultato) . . . . .	1720, 1724

La seduta è aperta alle ore 15.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cavallero per giorni 3; Crespi Silvio per giorni 4; Joele per giorni 8; Lanza di Scalea per giorni 1; Levi per giorni 1; Schanzer per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Mattei Gentili ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Roma, 17 dicembre 1935-XIV.

« Eccellenza,

« Non è senza profonda commozione che i miei figliuoli ed io abbiamo letto le nobili parole da V. E. pronunciate al Senato nella seduta del 10 dicembre u. s. per commemorare il mio compianto marito.

« Questa nuova manifestazione della partecipazione di V. E. al nostro dolore, come l'adesione unanime del Senato, rimarranno scolpite nel nostro cuore.

« Voglia gradire i nostri rinnovati ringraziamenti trasmissibili anche all'Alta Assemblea, e nello stesso tempo i nostri ossequi.

« Fidalma Mattei-Gentili ».

#### Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in adempimento del mandato conferitomi nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho confermato i senatori Luciolli, Bonardi e Broglia nella carica di Commissari alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1936.

#### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dare lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni comunicati alla Presidenza.

CARLETTI, *segretario*:

#### DISEGNI DI LEGGE.

*Dal Presidente della Camera dei Deputati:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, concernente la costituzione di un organo per disciplinare lo scambio delle valute (857).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo « Avenant » del 4 gennaio 1935 (858).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre

1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi (859).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII (860).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato approvazione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 (861).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia (862).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa (863).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi (864).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino (865).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 (866).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (867).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse Mercì (868).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica (869).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina (870).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie (871).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'asse-

gnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali (872).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico (873).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi (874).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (875).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale (876).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia Nazionale della Strada destinato in Colonia per i servizi di istituto (877).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina (878).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli (879).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne (880).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto (881).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo (882).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati (883).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 (884).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno

con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (885).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli (886).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed Enti italiani (887).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri (888).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (889).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie (890).

#### RELAZIONI.

##### *Dalla Commissione di finanza:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli (886). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 305, convertito in legge con legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 (866). — *Rel. MAROZZI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1935-XIII, n. 1330, portante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (867). — *Rel. MAROZZI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani (887). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri (888). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge

4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina (878). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale (876). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali (872). — *Rel. GIUSEPPE ROTA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (875). — *Relatore DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935 - Anno XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (889). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli (879). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica (869). — *Rel. MARESCALCHI ARTURO.*

##### *Dalla Commissione per le tariffe doganali e per i Trattati di commercio:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935, che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonché il relativo « Avenant » del 4 gennaio 1935 (858). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi (859). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle

Repubbliche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935—XIII (860). — *Rel.* MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1709, che modifica il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne (880). — *Relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto (881). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935—XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo (882). — *Rel.* LUCIOLLI.

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 (827). — *Rel.* MENOZZI.

*Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935—XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa (863). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935—XIII, n. 1494, col quale sono state soppresses le Borse Merci (868). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935—XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra (835). — *Rel.* LEICHT.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935—XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione » (N. 716).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935—XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935—XIII, n. 1866, relativo all'ag-

giornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma » (N. 718).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935—XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale » (Numero 731).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935—XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935—XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno

con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini » (N. 740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato » (N. 743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie » (Numero 746).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 17 ottobre 1935 - Anno XIII, n. 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 1935-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 6 giugno 1932, n. 656 e 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'ordinamento predetto;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Consigli d'amministrazione ed i Collegi sindacali delle Casse rurali ed agrarie, nominati a norma dei rispettivi statuti, saranno completati da un Delegato effettivo ed uno supplente, da un Revisore effettivo ed uno supplente, nominati dalla Cassa di risparmio nella cui zona di azione opera la Cassa rurale od agraria.

In caso di divergenze circa la determinazione della Cassa di risparmio competente ad effettuare le nomine predette decide il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I delegati e i revisori nominati dalle Casse di risparmio non partecipano alla responsabilità collettiva dei soci, nè impegnano la responsabilità della Cassa di risparmio da cui ripetono la loro nomina.

Art. 2. — Nessuna deliberazione dei Consigli d'amministrazione delle Casse rurali ed agrarie è valida se non è intervenuto alla seduta il Delegato e il Revisore, effettivi o supplenti, nominati dalla Cassa di risparmio, e se essi non vi hanno



data la loro approvazione, la quale dovrà constare espressamente in verbale.

Art. 3. — Il bilancio delle Casse rurali ed agrarie non potrà essere presentato alla assemblea dei soci se non sia stato prima sottoposto all'esame e revisione della Cassa di risparmio competente per zona. La Cassa di risparmio dovrà far constare l'esame e la revisione, da redigersi entro 15 giorni dalla ricezione del bilancio, in apposita relazione che sarà comunicata al Ministero ed all'assemblea dei soci.

Art. 4. — Fermo restando l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione, la Cassa di risparmio competente per zona:

a) esercita, per delega del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la vigilanza sulle Casse rurali ed agrarie operanti nella propria circoscrizione, anche mediante ispezioni.

Il risultato delle ispezioni, o tutto ciò che sia per risultare alla Cassa di risparmio nell'esercizio di tale vigilanza, dovrà essere immediatamente comunicato al Ministero che ne informerà l'Istituto di emissione;

b) redige entro il 30 aprile di ogni anno una particolareggiata relazione sull'andamento generale delle Casse rurali ed agrarie operanti nella propria zona di azione, considerate nel loro insieme e singolarmente, e ne dà comunicazione al Ministero che ne informerà l'Istituto di emissione;

c) insieme con l'Istituto di emissione è l'unico Istituto autorizzato:

1° a ricevere il deposito obbligatorio del 10 per cento dei depositi delle Casse rurali ed agrarie della propria zona, nonché il deposito delle somme eccedenti il loro fabbisogno a' sensi dell'articolo 14 della legge 6 giugno 1932, n. 656;

2° a esercitare il risconto e a intrattenere i rapporti di corrispondenza, di incasso effetti e di emissione di assegni con le Casse rurali ed agrarie della zona.

Le Casse di risparmio prenderanno accordi con gli Istituti attualmente detentori dei depositi delle Casse rurali ed agrarie o che intrattengono con esse rapporti di risconto e di emissione assegni e di corrispondenza per la graduale applicazione di tali disposizioni le quali peraltro dovranno avere integrale esecuzione entro il termine massimo del 30 giugno 1938.

In deroga alla norma stabilita nei commi precedenti i depositi predetti potranno essere effettuati anche presso altri Istituti di credito a ciò autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, i quali potranno anche di volta in volta determinare le modalità e le garanzie.

Art. 5. — La Cassa di risparmio competente per zona prenderà l'iniziativa per la graduale costituzione di una Cassa rurale o agraria in ogni comune dove non esista una dipendenza di Cassa di risparmio, contribuendo alla formazione del capitale, senza peraltro assumere responsabilità oltre il capitale versato; provvederà, a richiesta delle Casse rurali, alla cura del loro ordinamento conta-

bile, e a dare tutti i suggerimenti e consigli che fossero domandati.

Resta fermo il disposto del capoverso dell'articolo 17 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Art. 6. — Le disposizioni delle leggi 6 giugno 1932, n. 656 e 25 gennaio 1934, n. 186, che siano in contrasto con il presente decreto-legge, sono abrogate.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in Testo Unico e pubblicare per decreto Reale le disposizioni vigenti sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, apportandovi eventualmente modifiche ed aggiunte aventi forza legislativa.

Art. 7. — Il presente decreto entra in esecuzione il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI —  
SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli senatori, desidero richiamare l'attenzione del Senato su questo decreto-legge, col quale si stabiliscono nuove norme per assicurare il regolare funzionamento delle Casse rurali e agrarie. È un argomento importante, complesso e difficile, perchè vi sono diversi punti di vista: c'è il punto di vista delle Casse di risparmio, quello delle Casse rurali, che hanno proprio oggi presentato un memoriale di richieste, e c'è poi il punto di vista di altri Istituti, che non sono nè Casse di risparmio, nè Casse rurali. Quindi bisogna esaminare la questione da un punto di vista più elevato che li comprenda tutti e tenga conto dei diversi interessi in contrasto.

Qual'è la ragione di questo provvedimento? È noto al Senato che nel passato si verificarono parecchi inconvenienti nel funzionamento delle Casse rurali. Parecchie di queste Casse non hanno corrisposto alle aspettative del legislatore e ai bisogni dell'agricoltura per i quali erano state costituite; e così si sono verificati scioglimenti, liquidazioni e anche perdite, a carico degli agricoltori.

Il Governo, come è detto nella relazione con la

quale il disegno di legge fu presentato al Parlamento, ha già provveduto con leggi precedenti ad adottare parecchie provvidenze.

Oggi viene innanzi al Senato questo decreto-legge, il quale adotta un criterio nuovo, radicale.

Qual'è il concetto del decreto? Il concetto mi pare sia questo: In Italia abbiamo ottime Casse di risparmio. A prescindere dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di cui sono note le grandi benemerienze, e da quellè di Torino, Padova, Roma, vi sono anche Casse minori che hanno sempre corrisposto ai loro fini. E perchè? Perchè non sono organismi a tipo commerciale, ma sono enti di diritto pubblico, soggetti alla vigilanza dello Stato. Questa vigilanza si esplica soprattutto nell'esame degli statuti, che sono approvati dal Governo. A questo proposito devo dichiarare, ad onore del Consiglio di Stato, che questo organo ha dato una grande collaborazione per la preparazione degli statuti delle Casse di risparmio. V'è tutta un'antica giurisprudenza, che ne ha stabilito le modalità e soprattutto il modo d'impiego dei depositi, la proporzione dei diversi impieghi, col rigoroso divieto di ogni operazione aleatoria.

Quindi, dato l'esercizio di questa vigilanza, data l'esistenza di questi statuti, le Casse di risparmio funzionano bene. Ora il pensiero del Governo è stato evidentemente quello di mettere le Casse rurali a contatto con le Casse di risparmio, nella speranza che gli organismi più deboli possano rinforzarsi con il contatto con quelli sani e robusti. Ed infatti il decreto stabilisce che, ferma rimanendo la vigilanza, che già esiste attualmente, del Ministero dell'agricoltura e dell'Istituto d'emissione, debba aggiungersi la sorveglianza della Cassa di risparmio, nella cui circoscrizione si trova la Cassa rurale.

Ma ciò non è tutto, perchè v'è pure qualcosa di nuovo e di più radicale. La Cassa di risparmio deve nominare un suo delegato nel Consiglio d'amministrazione ed un altro nel Collegio dei sindaci. I delegati hanno poteri amplissimi, perchè devono approvare tutte le deliberazioni, che altrimenti non sono valide.

Si potrebbero muovere obiezioni sulla natura delle funzioni di questo delegato che ha così notevoli poteri, pur non facendo parte del Consiglio d'amministrazione. Ma dati i precedenti e dato lo scopo nobilissimo che si prefigge il Governo, che è quello di assicurare il regolare funzionamento di questi Istituti, credo che questa innovazione si possa approvare, sia pure in via di esperimento. Ne vedremo i risultati, i quali dovranno assicurare un vantaggio notevolissimo. Perchè occorre dare agli agricoltori e specialmente ai piccoli agricoltori il senso della fiducia verso questi Istituti.

Come ho detto, la Commissione in massima è favorevole al disegno di legge; però abbiamo formulato tre voti. Il primo tende ad ottenere che l'intervento dei delegati non debba significare che la Cassa rurale divenga un'appendice della Cassa di risparmio. Le Casse rurali hanno fisio-

nia, caratteristiche, finalità proprie, eppertanto l'intervento del delegato deve significare soltanto vigilanza per una cauta amministrazione, tenendo conto delle esigenze e delle particolari finalità delle Casse rurali.

Il secondo voto riguarda l'articolo 4, il quale stabilisce che il decimo dei depositi e tutto ciò che eccede il fabbisogno della Cassa rurale deve essere versato alla Cassa di risparmio. E si aggiunge: « salvo il versamento presso altri Istituti di credito a ciò autorizzati dal Ministero di agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle Finanze ». Ebbene la Commissione fa voto che solo in casi eccezionali si deroghi alla regola e si autorizzi il versamento presso altri Istituti. La regola deve essere che i depositi siano versati presso la Cassa di risparmio che è l'Ente vigilante che dà il massimo affidamento.

Un'altro voto concerne l'articolo 5. L'articolo 5 dispone che le Casse di risparmio dovranno promuovere la costituzione di una Cassa rurale in ogni comune. E questo può sembrare eccessivo, se si tien conto del gran numero dei comuni del Regno; non solo, ma è contrario alla politica del Governo per la riduzione degli sportelli.

Creare una Cassa rurale in ogni comune sarebbe eccessivo e forse impossibile, anche per la difficoltà di trovare i delegati delle Casse di risparmio che dovrebbero intervenire nelle sedute del Consiglio di amministrazione di un numero stragrande di piccoli enti.

È vero che il decreto aggiunge, « purchè non vi siano nel comune Casse di risparmio »; però in questi comuni vi potrebbero essere altri Istituti che esercitano il credito agrario. Quindi la raccomandazione, che la Commissione fa per mio mezzo, e che si augura possa essere accolta dal Governo, è che, siccome la legge non stabilisce un termine nè un obbligo immediato di creare le Casse rurali in tutti i comuni, quel « gradualmente » si interpreti con molta larghezza e si limiti la costituzione di Casse rurali in quei soli comuni nei quali non solo non vi sia una Cassa di risparmio, ma nemmeno altri Istituti di credito, in modo da limitare l'applicazione di queste norme di legge nei soli comuni in cui veramente ne sia sentita la necessità.

Con queste raccomandazioni, la Commissione, nella fiducia che con questo nuovo provvedimento si assicuri il funzionamento delle Casse rurali, in modo che siano pienamente rispondenti alla necessità dell'agricoltura, vi propone di dare la vostra approvazione al presente disegno di legge. (*Approvazioni*).

DE CAPITANI D'ARZAGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Dirò solo brevissime parole. Innanzi tutto, quale Presidente dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, debbo vivamente ringraziare il Governo per l'omaggio che viene fatto ai nostri antichi gloriosi Istituti chiamandoli a questa funzione nuova e molto



importante, che darà loro la grave responsabilità di vigilanza sulle Casse rurali. Posso assicurare che le Casse di risparmio nel compito nuovo che sarà loro affidato porteranno gli stessi criteri di rigidità che hanno sempre avuto nell'amministrazione dei loro Istituti, e che con tanta cortesia il senatore Berio, relatore del presente disegno di legge, ha richiamato poc'anzi alla vostra attenzione. Infatti i depositanti delle Casse di risparmio hanno tutto il diritto perchè questi criteri, se è possibile, diventino sempre più rigidi e giammai trascurati.

Faccio mie le tre raccomandazioni formulate dalla Commissione perchè corrispondono perfettamente a quanto è nel pensiero delle Casse di risparmio. Non è assolutamente nelle idee delle nostre amministrazioni di aprire facilmente nuove filiali attraverso questi enti delle Casse rurali. Ricordiamo troppo bene la politica saggia del Governo che ci ha continuamente dato come direttiva la diminuzione degli sportelli e non certo il loro aumento. In Italia infatti abbiamo troppi sportelli, e non dobbiamo aprirne altri sia pure allo scopo di aumentare con nuove filiali le Casse rurali.

Gli onorevoli colleghi possono essere pertanto perfettamente tranquilli che le nostre amministrazioni non pensano assolutamente a fare aprire altri sportelli sotto il pretesto su accennato.

L'articolo 4, ci dà un versamento del dieci per cento, sui depositi delle Casse rurali; le Casse di risparmio, faranno sì che questa quota che è a loro versata venga custodita col medesimo criterio di rigidità con cui sono custoditi i diretti nostri depositi. Si comprende perfettamente la legittima apprensione del senatore Berio, perchè tale decimo non venga dato ad Istituti che esercitano operazioni aleatorie, e che hanno delle norme più larghe di quelle che regolano le Casse di risparmio italiane. Infine, l'articolo 5, che permette di promuovere gradualmente nuove Casse rurali, in nuovi piccoli centri, verrà da noi inteso con ponderazione massima, perchè sappiamo che vi sono già molti e seri Enti che possono esercitare il credito agrario, il quale in questi ultimi anni assunse una importanza grandissima. Pertanto le Casse di risparmio italiane eserciteranno con serena coscienza il nuovo gravoso, se pure onorevole incarico, e lo esplicheranno — lo ripeto — colla medesima austera rigidità, con la stessa prudenza, che ha dato e darà sempre agli umili e pur gloriosi piccoli risparmiatori, la fiducia in queste « arche sante » che raccolgono e custodiscono i sudati loro sacrifici. (*Approvazioni*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.  
L'onorevole relatore ha detto giustamente che, nei confronti del provvedimento riguardanti la riforma dell'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, vi sono diverse aspirazioni. L'aspirazione anzitutto delle Casse rurali che forse avrebbero desiderato di continuare a vivere per conto loro; l'aspirazione

delle Casse di risparmio che gradivano l'onore di assumerne la tutela; l'aspirazione degli Istituti di credito di diritto privato e pubblico, chiamiamoli così, che avrebbero desiderato condividere questo onere con le Casse di risparmio. Io posso dire che il Governo ha una sola aspirazione: quella di rafforzare l'istituto delle Casse rurali attraverso questo provvedimento e quella infine di perseguire inesorabilmente la politica di dellazione degli sportelli.

L'onorevole relatore ha espresso dei voti di cui il primo può essere senz'altro accolto. Per ciò che riguarda il secondo e cioè il voto che sia fatto uso molto limitato della facoltà di concedere l'accoglimento dei depositi delle Casse rurali, in sostituzione delle Casse di risparmio, anche agli Istituti di credito di diritto privato e pubblico, debbo dire come sia questo un riconoscimento di giustizia verso alcuni istituti di credito che da anni hanno assunto questa tutela delle Casse rurali. Non si può disconoscere che questi istituti hanno acquisito attraverso un'opera di decenni, che ha rappresentato talvolta anche dei gravi sacrifici per essi, il diritto di essere posti sullo stesso piano delle Casse di risparmio nell'assumere e nell'esercitare la tutela delle Casse rurali. Per ciò che riguarda l'articolo 6, è bensì vero che esso dice che viene concessa la facoltà alle Casse di risparmio di aprire uno sportello in ogni comune ove già non vi sia una preesistente Cassa rurale, però si aggiunge al secondo comma che resta fermo il disposto del capoverso dell'articolo 17 della legge 6 giugno 1932, n. 656, il quale chiarisce che questa autorizzazione deve essere data dal ministro delle finanze. Come tale posso assicurare che per adesso e per molto tempo ancora non sarà concessa questa autorizzazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione » (N. 773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi » (N. 776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume » (N. 781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e loro riaggregazione a quella di Napoli » (N. 801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riaggregazione a quella di Napoli ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riaggregazione a quella di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito » (N. 802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordi-**

namento dello stato maggiore del Regio esercito» (N. 805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 1935-XIII.*

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2048, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del Regio esercito e successive modificazioni;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dello stato maggiore del Regio esercito;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Lo stato maggiore del Regio esercito è costituito:

a) da un « Corpo di stato maggiore » che comprende colonnelli e tenenti colonnelli di stato maggiore;

b) da un « Servizio di stato maggiore » che comprende maggiori, capitani e tenenti in servizio di stato maggiore.

Gli ufficiali predetti appartengono alle varie armi del Regio esercito e sono compresi nelle tabelle organiche della rispettiva arma.

Art. 2. — L'organico del Corpo di stato maggiore risulta dall'annessa tabella graduale e numerica, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Non è ammessa la cessazione a domanda del Corpo di stato maggiore.

Art. 3. — Per il servizio di stato maggiore non esiste organico fisso; gli ufficiali che vi appartengono ricoprono una parte dei posti devoluti complessivamente, dagli organici vigenti, ai vari comandi ed uffici.

Non è ammessa la cessazione a domanda del servizio di stato maggiore.

Art. 4. — Il servizio di stato maggiore costituisce esperimento e tirocinio, alternato coi periodi di comando di truppa voluti dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Al servizio di stato maggiore sono ammessi gli ufficiali che abbiano:

superato gli esami finali della scuola di guerra;

compiuto l'anno di servizio di cui all'articolo seguente;

compiuto, in modo distinto, il periodo di comando di reparto di cui alla legge suddetta.

Art. 5. — Gli ufficiali che hanno superato gli esami finali della scuola di guerra debbono prestare servizio, presso il comando del Corpo di stato maggiore o i comandi delle grandi unità, per un anno intero, prima di essere ammessi in servizio di stato maggiore.

Art. 6. — Il Corpo di stato maggiore riunisce gli ufficiali che — selezionati attraverso un lungo e sperimentale tirocinio — meritano di essere i più vicini e diretti collaboratori dei comandanti,

Di esso sono chiamati a far parte:

i tenenti colonnelli designati fra quelli che abbiano appartenuto al servizio di stato maggiore col grado di maggiore;

i colonnelli scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore che abbiano compiuto in modo distinto il periodo di comando prescritto dalla legge di avanzamento, in precedenza citata.

Art. 7. — I tenenti colonnelli di stato maggiore all'atto della promozione, rientrano nell'arma di provenienza.

Art. 8. — I provvedimenti che interessano gli ufficiali in servizio di stato maggiore e quelli di stato maggiore sono decisi tutti dal Ministro per la guerra su proposta del Capo di stato maggiore del Regio esercito, in seguito a parere di apposita Commissione.

Detta Commissione è costituita dal Sottocapo di stato maggiore del Regio esercito, presidente, e dai generali addetti al comando del Corpo di stato maggiore.

Il presidente ha facoltà di far intervenire, in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale superiore in grado al giudicando che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale per chiarire fatti o circostanze riguardanti il servizio da lui prestato.

Art. 9. — La Commissione di cui all'articolo precedente si pronuncia:

a) sull'unvio ai comandi indicati nel precedente articolo 5 degli ufficiali che hanno superato i corsi della scuola di guerra;

b) sulla idoneità al servizio di stato maggiore ed al relativo trasferimento;

c) sui trasferimenti nel Corpo di stato maggiore e conseguente vantaggio di carriera, di cui al seguente articolo 14, ai tenenti colonnelli;

d) sulla concessione del secondo vantaggio di carriera, di cui al medesimo articolo 14, ai tenenti colonnelli di stato maggiore che abbiano superato gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria;

e) sui trasferimenti, nell'arma di provenienza, per qualsiasi causa indipendente dalla promozione.

Art. 10. — I pareri della Commissione sono emessi a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti, decide il presidente.

Art. 11. — Per il servizio di stato maggiore gli ufficiali vengono presi in esame mano a mano, che raggiungono i requisiti voluti dall'articolo 4. I designati sono trasferiti nel servizio medesimo nell'ordine che sarà fissato dalla Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 12. — Per il Corpo di stato maggiore gli ufficiali vengono presi in esame mano a mano che ne acquistano il titolo e vi sono trasferiti secondo una graduatoria di merito, stabilita dalla sopraccitata Commissione.

Art. 13. — Il servizio di stato maggiore non dà luogo a vantaggio di carriera.

Art. 14. — Il tenente colonnello prescelto per il Corpo di stato maggiore acquista titolo ad una scelta speciale con vantaggio pari al decimo del proprio ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui entra in turno di promozione.

Quando abbia superato gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria acquista titolo ad un altro vantaggio di un decimo — cumulabile con quello di cui al comma precedente — sempre che ne sia giudicato meritevole dalla Commissione di cui all'articolo 8.

I vantaggi suddetti non danno diritto a promozione se non quando si verifichi la vacanza necessaria, ai termini della citata legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 15. — Le promozioni a scelta speciale di cui all'articolo 14 sono effettuate intercalandone una dopo due a scelta ordinaria.

Art. 16. — Quando si abbia vacanza della carica, o sia assente il Capo di stato maggiore dell'esercito, le funzioni relative stabilite dal presente decreto sono di competenza del Sottocapo di stato maggiore del Regio esercito. In tali casi le disposizioni di cui all'articolo 8 vengono applicate trasmettendo direttamente le deliberazioni della Commissione al Ministro per la guerra.

Art. 17. — Il presente decreto si applica:

agli ufficiali che ultimeranno il corso della scuola di guerra nell'anno 1935 e seguenti;

agli ufficiali che, all'entrata in vigore del decreto stesso, stiano compiendo l'esperimento pratico di servizio di stato maggiore, ovvero il periodo di comando di reparto immediatamente susseguente al riuscito esperimento pratico per il servizio di stato maggiore;

ai tenenti in servizio di stato maggiore alla data di cui sopra.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18. — Tutti gli ufficiali attualmente nel Corpo di stato maggiore verranno gradualmente trasferiti in servizio di stato maggiore o nel nuovo Corpo di stato maggiore a seconda del loro grado, quand'anche, per questi ultimi, abbiansi a superare gli organici di cui all'annessa tabella.

Analogo provvedimento è attuato nei riguardi degli ufficiali provenienti dal Corpo di stato maggiore ed ora in rotazione alle truppe, mano a mano che sono riconosciuti meritevoli — in base alle norme finora vigenti — di richiamo nel Corpo di stato maggiore.

Tutti i predetti ufficiali mantengono i soli vantaggi di carriera stabiliti dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, con l'applicazione di tutte le norme e prescrizioni volute dalla legge stessa; e non potranno, in alcun caso, conseguire i vantaggi fissati dall'articolo 14 del presente decreto.

Per la prima applicazione del presente decreto, nel servizio e nel Corpo di stato maggiore di nuova istituzione potranno essere immessi gli ufficiali che compirono la scuola di guerra prima del 1935, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4. I detti ufficiali non avranno diritto ai vantaggi stabiliti dall'articolo 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di darlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

## AVVERTENZA

È data facoltà al comando del Corpo di stato maggiore di apportare varianti alla ripartizione sopra specificata degli ufficiali qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado, onde nessun onere di nessun genere ne derivi al bilancio della guerra.

I tenenti colonnelli immessi nel Corpo di stato maggiore per effetto dell'ultimo comma delle disposizioni transitorie sono da considerarsi in aumento al presente organico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la guerra*

MUSSOLINI.

## TABELLA GRADUALE E NUMERICA DEGLI UFFICIALI DI STATO MAGGIORE

	Colonnelli di stato maggiore		Tenenti colonnelli di stato maggiore
Comando del Corpo:			
Capi ufficio . . . . .	9		..
Capi sezione . . . . .	..		28
Comandi designati d'armata . . . . .	..		4
Comandi di Corpo d'armata . . . . .	13		13
Comandi divisione, di divisione celere e comandi superiori alpini . . . . .	..	(2)	40
Scuole . . . . .	1	(1)	7
A disposizione del Gabinetto del Ministro . . . . .	..		2
A disposizione del Ministero delle colonie . . . . .	(4) 1	(2)	5
Addetti militari . . . . .	(3) 6		..
Ufficio del Capo di stato maggiore generale . . . . .	1		..
Segreteria della Commissione suprema di difesa . . . . .	1		..
Comandanti dei presidi di Rodi e Zara . . . . .	2		..
Incarichi speciali . . . . .	1		..
	—		—
	35		99
		134	

=====

(1) Possono anche essere colonnelli di stato maggiore.

(2) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore.

(3) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore o tenenti colonnelli delle varie armi provenienti dai maggiori in servizio di stato maggiore.

(4) Può anche essere colonnello, o tenente colonnello incaricato delle funzioni del grado superiore, delle varie armi, proveniente dai tenenti colonnelli di stato maggiore.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

**BONGIOVANNI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONGIOVANNI.** Il disegno di legge che ci sta dinanzi va considerato, a mio parere, tra gli atti meglio rispondenti alle esigenze del nostro Esercito, compiuti dalla presente Amministrazione della guerra, che tanto e vasto lavoro legislativo ha portato a termine nei due anni di sua vita. Dopo la chiara ed esauriente relazione del collega senatore De Marinis, un lungo discorso potrebbe apparire superfluo; mi limiterò a poche considerazioni intese a mettere in luce che questa legge, che è una legge organica, concilia felicemente due opposte esigenze, che sempre finora hanno premuto sul servizio di Stato Maggiore nel nostro Esercito e influito sopra il reclutamento degli ufficiali adibiti a tale servizio; e cioè l'esigenza di avere un Corpo di stato maggiore di organico ristretto quanto elevato di valore, e quella di disporre, in caso di mobilitazione generale od anche parziale, di un

quantitativo di ufficiali di stato maggiore superiore a quello fornito dall'organico di pace.

La legge in esame, limitando il numero degli ufficiali del Corpo di stato maggiore a 134 in totale, tutti tenenti-colonnelli o colonnelli, viene a costituire un corpo che, in relazione al grande organismo militare dell'esercito italiano, è davvero esiguo e per di più formato da ufficiali che, (com'è detto nel testo della legge stessa) selezionati attraverso un lungo sperimentale tirocinio, meritano di essere i più vicini e diretti collaboratori dei comandanti. Un corpo scelto dunque e, se vuoi, privilegiato che taluno, con giudizio non scevro da preoccupazioni, definisce l'aristocrazia dell'Esercito.

Non dobbiamo, onorevoli colleghi, aver paura delle parole quando si adoperano nel vero senso e possiamo accettare per lo Stato maggiore l'espressione di aristocrazia dell'Esercito; ma tale, non tanto per i vantaggi di carriera accordati ai suoi componenti, quanto per il maggiore provato valore professionale di questi ufficiali, per il loro più



arduo lavoro e per le loro più alte responsabilità; e, ciò che più conta, una aristocrazia aperta a tutti i volenterosi e alla quale si accede dopo un lungo tirocinio, prove severe e successive sempre più ampie eliminazioni.

Questo per il Corpo di Stato Maggiore: ora vediamo il servizio di Stato Maggiore.

La legge coll'abilitazione al servizio di stato maggiore di tutti o quasi tutti gli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra, assicura un gettito annuale di 30 e forse 40 ufficiali, i quali nei gradi da tenente a maggiore chiamati per rotazione nel servizio di Stato Maggiore soddisferanno largamente alle esigenze del servizio medesimo, acquisteranno individualmente la competenza professionale voluta e forniranno ampio materiale di scelta per la costituzione del corpo di Stato Maggiore propriamente detto, senza pregiudizio dei doverosi tirocini di comando presso le truppe.

Come si vede, le due esigenze in contrasto che prima ho ricordato trovano nel disegno di legge che abbiamo rapidamente esaminato la loro facile e felice conciliazione.

Nelle « Direttive per l'impiego delle grandi Unità » libro di piccola mole, ma ricco di pensiero, sono definite le caratteristiche dell'ufficiale di Stato Maggiore nei seguenti termini: « devozione assoluta al comandante; conoscenza perfetta della sua mentalità e della sua personalità; iniziativa che presuppone certezza di essere in ogni momento nell'ordine di idee del comandante; capacità tecniche sicure che richiedono pratica a immediato contatto con le truppe; abnegazione, resistenza alle fatiche, tali da garantire il massimo rendimento anche attraverso lavori estenuanti e stati di animo a volte angosciosi ».

Mi sia consentito di affermare, onorevoli colleghi, che lo Stato Maggiore italiano dalla sua costituzione, cioè dalla formazione dell'Esercito nazionale, fino ad oggi, attraverso ordinamenti mutevoli e se vuoi imperfetti, ha tuttavia avuto una linea sua propria, una sua fisionomia costante di severa, fedele, completa dedizione al dovere, la quale, nelle aspirazioni e quasi sempre anche nell'azione, ha rappresentato la realizzazione delle caratteristiche ora enunziate.

Un aspetto di questa fisionomia mi piace oggi ricordare al Senato ed è quella disciplinare, per cui l'opera degli ufficiali dello Stato Maggiore italiano, anche dei più illustri e fattivi, qualunque ne fosse la reale portata, è stata sempre contenuta nelle forme di un'austera, discreta, non divulgata collaborazione all'azione dei comandanti. Ogni deviazione da questa linea, ogni tentativo d'esaltazione dell'opera individuale, nel nostro Stato Maggiore, è stata sempre deprecata e non di rado energicamente repressa. Nell'Esercito italiano la responsabilità di fronte alle autorità gerarchiche e a maggior ragione di fronte alla Storia sono sempre e soltanto del comandante.

Non così in altri Stati Maggiori. In quello ad

esempio del grande Esercito germanico, la funzione di stato maggiore è tradizionalmente intesa con particolare rilievo della personalità di chi ne è investito. È un sistema che ha avuto sanzione dalle guerre vittoriose del 1866, del 1870-71 e in quella non meno onorevole per le armi tedesche del 1914-18. Queste caratteristiche sono messe in evidenza ed in particolare rilievo nelle relazioni ufficiali di quei grandi conflitti, le quali di frequente ricordano, danno evidenza e analizzano l'opera personale degli ufficiali di Stato Maggiore delle grandi unità, indipendentemente e talvolta anche in contrasto con quella dei comandanti. Sistema da noi considerato errato e pericoloso, come quello che tende all'esaltazione di chi non deve essere che un collaboratore ed alla menomazione delle responsabilità dei capi.

Notissimo è il caso del tenente colonnello Hentsch, inviato dal Comandante supremo tedesco presso le armate, sul campo di battaglia della Marna l'8 e 9 settembre 1914. È stato possibile alla critica, che ancora oggi ne discute (a torto o a ragione non monta), di attribuire la responsabilità di un evento storico, che ha segnato una svolta decisiva della guerra, all'arbitrio di questo ufficiale di Stato Maggiore anziché al generale comandante supremo dal quale il tenente colonnello Hentsch aveva avuto un mandato informativo.

Nel nostro Esercito tale fatto non è concepibile: per noi le battaglie sono vinte o perdute da chi comanda, mai dai suoi collaboratori.

Sana e salda la tradizione che l'antico Stato Maggiore italiano lascia in retaggio al nuovo, che nasce dalla legge che oggi abbiamo esaminato, quale fondamento della sua coscienza disciplinare. (*Applausi*).

ZOPPI OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOPPI OTTAVIO. Onorevoli colleghi, premettendo, come ho già avuto l'onore di dire nella Commissione dei decreti-legge, che voterò a favore di questa legge per ovvie ragioni e perchè anche gli argomenti che io svolgerò brevemente, tra poco, non del tutto favorevoli alla legge stessa, non sono tali da consigliarmi di votare contro quello che è il voto della Commissione e il frutto dello studio del sottosegretario Baistrocchi.

Io non ho mai appartenuto allo stato maggiore e questo fatto mi ha permesso di conoscerlo e apprezzarlo non attraverso me stesso, ma attraverso la sua opera fedele, devota, subordinata e anonima che per lunghi anni ho visto svolgere a vantaggio dei comandi vari che ho retto io o che erano retti da altri comandanti.

L'ordinamento dello stato maggiore è stato sovente oggetto di rimaneggiamenti, un po' per la mania di cambiare, un po' per l'istintivo e direi anche doveroso bisogno che abbiamo di sempre più perfezionare gli ordinamenti militari, e un po' anche, specie nel passato, per demagogia.

I rimaneggiamenti oggi in esame sono stati

ispirati dal desiderio di migliorare sempre più il nostro stato maggiore. Io però in verità sono rimasto perplesso di fronte al fatto, che anche in passato si compiva nel nostro stato maggiore, opera di selezione.

Gli ufficiali di stato maggiore dopo aver compiuto un certo tirocinio, quali ufficiali inferiori, nel corpo di stato maggiore passavano ad assumere il comando di un battaglione o di altro reparto. Il loro ritorno al corpo di stato maggiore era subordinato ai servizi resi, nel Corpo e nel comando delle truppe. Pertanto la selezione avveniva già regolarmente. Sono molti qui gli onorevoli colleghi i quali sanno che questa selezione fu sempre molto severa, di guisa che lo scopo che questa legge si propone era già raggiunto dalla legge precedente.

Ecco perchè non ho compreso la necessità di addiventare ora ad un sistema che, secondo me, non è dei più consigliabili: quello della suddivisione in due ruoli o categorie. Noi abbiamo già diviso l'esercito in due ruoli che, come tutti sanno, sono quelli di comando e di mobilitazione; mi sembra ora eccessivo dividere a sua volta anche il piccolo corpo di stato maggiore. Il verbo *dividere* nei nostri ordinamenti in genere, ed in quello militare in specie, non dovrebbe adoperarsi. Se si devono rendere più agili i nostri comandi e le nostre unità adoperiamo verbi che uniscono piuttosto di quelli che separano.

Chi ha pratica anche sommaria del funzionamento dei comandi delle grandi unità sa che in essi lo stato maggiore non lavora nel senso della profondità gerarchica, cioè in funzione del grado di ciascuno. Qualunque grado questi ufficiali abbiano essi studiano insieme i vari problemi, ne preparano insieme gli elementi per la decisione superiore, senza distinzione di grado; e se una distinzione c'è, essa è quella dell'apporto di intelligenza, di genialità e di capacità.

Anche per tale ragione mi sembra non sia il caso di ricorrere a una suddivisione.

Ma a parte ciò, vi è un altro aspetto, quello sfiorato dal senatore Bongiovanni, che mi ha più impressionato in questa legge.

Essa presenta cioè un pericolo dal quale peraltro lo spirito della nostra razza, l'educazione e le prove sempre offerte dal nostro Stato Maggiore, ci mettono quasi certamente al riparo.

A questo pericolo ha già accennato il senatore Bongiovanni: esso deriva dall'aver ridotto al minimo il numero degli ufficiali del corpo di stato maggiore in modo da creare, come ha detto il senatore Bongiovanni, una specie di aristocrazia. Bisogna assolutamente evitare che questa aristocrazia prevalga sui comandanti come è avvenuto in un esercito straniero durante la grande guerra con grave danno dell'esercito stesso; tale stato di cose non si è verificato nè prima nè poi in altri eserciti, ed è stato deplorato da tutta la letteratura militare del dopoguerra.

L'attuale legge può però offrire un ambiente favorevole allo sviluppo del male che dobbiamo evitare.

C'è un rimedio, un rimedio sovrano, che consiste nell'essere rigidissimi nel rispetto della gerarchia, dei suoi poteri e delle sue responsabilità. Noi abbiamo a questo proposito un esempio nel Duce che quando ha bisogno di conferire con i prefetti del Regno sia singolarmente, che collettivamente, li chiama a Roma e dà ad essi le sue direttive e i suoi ordini, e non chiama in loro vece i capi gabinetto. Altrettanto fa il segretario del Partito con i segretari federali. Anche noi nell'Esercito dobbiamo seguire la stessa via; ed è così che si costituirà un argine sicuro, contro il quale si infrangerà ogni eventuale pericolo.

Nell'altro ramo del Parlamento si è accennato alla possibilità che ufficiali di complemento possano servire nel corpo di stato maggiore. Questa proposta così giusta e simpatica era ovvia perchè anche nell'ultima guerra abbiamo avuto nei comandi, ufficiali di complemento che hanno reso, come ufficiali di stato maggiore, notevoli servizi e qualcuno di costoro siede anche fra noi in Senato.

Io vorrei anche pregare che nella applicazione della legge si evitasse l'ingiusto danno che deriverebbe ai singoli da un catenaccio applicato nella divisione tra ufficiali in servizio di stato maggiore e ufficiali del corpo di stato maggiore, col solo criterio della data del decreto.

Tutto ciò detto, io concluderò dichiarandomi sicuro che, indipendentemente dai nuovi rimaneggiamenti, il nostro stato maggiore conserverà integra la sua anima che è ben nota all'Esercito e al Paese per la sua fedeltà, e la sua disciplina.

Lo accompagnano gli esempi luminosi dei vecchi capi del corpo di stato maggiore, primo fra essi Enrico Cosenz nella cui anima garibaldina (perchè come loro sanno proveniva dall'esercito di Giuseppe Garibaldi), si associavano lo spirito garibaldino, la linea militare, la profonda cultura e lo spirito di azione.

E permettete, onorevoli colleghi, che io quale ufficiale che ha sempre appartenuto alla truppa mandi da questo banco un saluto agli ufficiali dello stato maggiore italiano i quali in tempo di guerra come in tempo di pace, silenziosamente, serenamente e con sacrificio anche della propria personalità guerriera, hanno reso servizi al Paese e all'Esercito. (*Applausi*).

GRAZIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIOLI. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che attende ora il vostro voto per essere convertito in legge, rappresenta, nel quadro delle riforme organiche militari, un atto di così particolare importanza da meritare di richiamarvi sopra, ancora per brevi istanti, la vostra benevola attenzione.

Soprattutto perchè è una riforma che, direttamente e indirettamente, tocca la costituzione e il funzionamento dell'Alto comando, il quale, come è noto, costituisce il fulcro di ogni ordinamento militare di pace e di guerra.

Anche recentemente, in sede di discussione del bilancio della guerra, venne posta sempre più in luce meridiana l'importanza somma di questo cardine essenziale dell'apparecchio bellico e la conseguente necessità che ai più alti gradi della gerarchia pervengano veramente, e soltanto, i più degni per carattere, intelligenza, attitudine al comando, competenza tecnica, e che, anche nei collaboratori di vario grado degli alti comandi, sia garantito il possesso pieno e sicuro delle distinte qualità indispensabili per bene assolvere i loro importantissimi compiti.

E tali qualità indispensabili sono ben note ormai a tutto l'Esercito, perchè trovansi enumerate con lapidaria chiarezza nelle « Direttive per l'impiego delle grandi unità » di recentissima pubblicazione.

Orbene, il disegno di legge che vi sta dinanzi, risponde, a mio giudizio, perfettamente a queste condizioni.

Il suo merito principale consiste infatti nell'aver tagliato corto a tutte le ormai superate discussioni in argomento e di essersi invece ispirato realisticamente alle esigenze pratiche della guerra moderna, così vaste e complesse, quali noi stessi abbiamo avuto campo di sperimentare durante l'ultima grande guerra.

In realtà il maneggio delle grandi unità di vario ordine (Armate, Corpi d'armata, Divisioni), onde sono articolati i grossi eserciti del tempo nostro, richiede due categorie ben distinte di personale operativo intorno ai comandanti di quelle grandi unità, ovvero intorno ai grandi organi direttivi dei corrispondenti servizi, e cioè:

1° un forte numero di giovani ufficiali, appartenenti al ruolo comando, dotati di distinte qualità morali, fisiche e culturali e particolarmente addestrati nei multiformi rami del servizio di stato maggiore. Servizio, quest'ultimo, senza dubbio importantissimo, ma tuttavia non tale da costituire, per se stesso considerato, speciale titolo ad avanzamenti a scelta più rapidi di quelli ai quali possono concorrere, se lo vogliono, tutti gli ufficiali del ruolo comando, anche non in servizio di stato maggiore;

2° un ristretto numero di ufficiali *sceltissimi*, di grado superiore (tenenti colonnelli o colonnelli), maturi di senno e di esperienza, rivelatisi di indiscutibile eccezionale valore attraverso prove ripetute e conclusive di comando di truppe e di servizio di stato maggiore, per costituire con essi il *corpo di stato maggiore* propriamente detto, destinato a fornire i più intimi e diretti collaboratori dei comandanti di grande unità, e poi, col tempo, a concorrere, essi stessi, mediante un'ulteriore carriera notevolmente più accelerata, ai posti più elevati di comando della gerarchia militare.

Il disegno di legge, di cui si tratta, assicura appunto, mediante adeguati provvedimenti, coordinati con una saggia riforma della scuola di guerra, un'abbondante scelta di giovani ufficiali in servizio di stato maggiore e ne garantisce altresì il più

efficace funzionamento alternandone l'impiego col l'esercizio effettivo del comando di reparto, in modo da portare, anche nel servizio di stato maggiore, quel senso vivo di dinamica praticità che solo il comando delle truppe può dare.

Da questa larghissima base di scelti ufficiali, spunteranno certamente fuori, nel corso della carriera, fino al grado di tenente colonnello, gli *sceltissimi*, tanto nell'esercizio del comando quanto nel servizio di stato maggiore; i quali, chiamati a collaborare intimamente coi loro capi nell'esercizio dei più alti comandi, affineranno sempre più le loro eccezionali qualità, costituendo così naturale vivaio per la designazione dei futuri comandanti di grandi unità.

E difatti chiunque abbia esercitato in guerra, con capacità ed energia, le più alte responsabilità di comando, sa benissimo di quale inestimabile valore sia stata per lui, specie in certi tragici momenti dell'azione, la collaborazione intelligente, sicura, fedele di un buon capo di stato maggiore, capace di intendere a volo la volontà del suo capo e di liberarlo intelligentemente dall'enorme peso del complicato meccanismo interno di un moderno comando di grande unità.

Quale magnifica scuola, questa, per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, per temprare anima e mente al futuro esercizio di un simile comando e per preparare all'Esercito dell'Italia fascista una alta gerarchia veramente degna di cosiffatto appellativo!

Un illustre comandante di armata di un esercito che ci fu nemico nella guerra mondiale, ma di cui nessuno potrà mettere in dubbio il reale valore strategico e tattico, in un libro molto interessante su una campagna decisiva da lui condotta con grande successo nell'Europa sud-orientale, ha sentito il bisogno di spendere la intera prima pagina del volume nel far l'elogio entusiastico del suo capo di stato maggiore, designandolo pubblicamente come il suo più valido e indispensabile collaboratore, senza, beninteso, che questa intima e necessaria collaborazione, di stile squisitamente moderno, avesse mai intaccata la esclusiva e logica responsabilità personale del comandante.

E così avviene sempre, ogni qual volta chi comanda sa ciò che vuole ed è (come deve essere) uomo capace di volere con indomita energia.

Nessuna preoccupazione dunque che questo disegno di legge, che crea in sostanza (ma attraverso un vaglio rigorosissimo e continuativo) una ristretta categoria di *sceltissimi*, probabili candidati agli alti comandi, possa comunque creare dei privilegiati, o, peggio, dei pericolosi interpreti arbitrari del pensiero e della volontà dell'autorità superiore. Quando ciò è avvenuto (ed è avvenuto difatti talvolta nella storia delle guerre) la causa è stata sempre la debolezza del comandante, ipotesi che noi dobbiamo escludere se l'ascesa agli alti comandi avverrà con estremo rigore di selezione e se le prove richieste per entrare nel ristretto

corpo di stato maggiore saranno con lo stesso estremo rigore applicate.

Allora avremo veramente comandanti di primo ordine e rispettivi capi di stato maggiore veramente degni gli uni degli altri. E la fusione sarà perfetta. Un buon cocchiere non teme i cavalli ardenti, anzi li desidera, perchè, sapendo guidarli, ne potrà trarre il massimo rendimento. Nessun buon cocchiere desidererà mai avere a che fare con pariglie di cavalli medioeri.

Votare pertanto questa legge, che, del resto, è già in atto, significa tener fede all'impegno da noi preso anche in quest'aula di migliorare sempre più la nostra alta gerarchia guerriera, cioè assicurare, all'apparecchio militare, condottieri degni dell'alto tono di vigor di vita assunto, in Regime fascista, dalla nostra compagine nazionale. (*Vivi applausi*).

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli Senatori, il Senato anche questa volta ha dimostrato con quale interesse e con quale competenza discute i problemi militari.

La legge che vi è presentata è indubbiamente una delle più importanti presentate dall'Amministrazione di Benito Mussolini, in quanto che provvede alla riforma del Corpo di Stato Maggiore, per renderlo sempre più aderente alle sue esigenze e degno delle sue tradizioni. Di questo Corpo di Stato Maggiore che ha goduto e gode la stima di tutti e del quale mi sono occupato, come relatore dei bilanci militari, per molti e molti anni innanzi alla Camera dei deputati e poi come sottosegretario di Stato alla guerra, in ogni circostanza ho prospettato le benemerienze, ragione per cui mi unisco all'inno elevato in suo onore dal senatore Zoppi. E siccome sono le cose belle che debbono essere perfezionate, noi abbiamo provveduto a migliorarlo per metterlo all'unisono di quel complesso di riforme della nostra organizzazione che voi, onorevoli senatori, avete approvate.

La legge che discutiamo e che tra poco voterete è strettamente connessa con quella di avanzamento.

La legge di avanzamento, costituendo — non separando, come ha detto il senatore Zoppi — il blocco degli ufficiali in due nuclei: ruolo di comando e ruolo di mobilitazione, ha ritenuto non soltanto di risolvere un problema contingente dovuto, come voi sapete, all'arresto delle carriere, ma anche un problema di ringiovanimento e miglioramento dei quadri, indirizzando gli ufficiali verso quelle funzioni più aderenti al proprio carattere, alla propria capacità, e alla propria psiche. Ne è venuto che, riducendo il numero degli ufficiali del ruolo comando, si è finito per perfezionarne il ruolo, includendo in esso solo quelli che hanno spiccate attitudini al comando.

Quindi nei riguardi delle qualità operative e di comando, indiscutibilmente, l'assegnazione al ruolo

di comando è di per sé stessa una scelta. Ne consegue che, a costituire il Corpo di Stato Maggiore, con elementi scelti tra gli scelti, si è ritenuto opportuno di richiedere da essi dei titoli maggiori. Così facendo, nessuno ha pensato di costituire — come ha affermato il senatore Zoppi — un'aristocrazia; e, d'altra parte, se anche lo fosse, quando questa aristocrazia è quella dell'intelletto, del sapere, delle qualità operative cioè degli uomini di azione, nessuna ragione esiste per dolersene. Evidentemente per noi soldati la vera aristocrazia è quella che si forma sul campo di battaglia, dove emergono realmente i capi dotati di qualità eminenti; ma noi non possiamo fare le guerre ogni momento per costituirci l'aristocrazia vagheggiata dal senatore Zoppi, e allora il sistema da noi adottato della scelta attraverso prove continue di carattere culturale e pratico ci sembra il più idoneo.

Ma io, che non sono ufficiale di Stato Maggiore, come non lo è anche il senatore Zoppi, sono il più fervente sostenitore di un forte e competente Stato Maggiore da formarsi in pace con criteri realistici rispondenti alla necessità e finalità di guerra.

Ecco perchè, avendo io pensato che il Corpo di Stato Maggiore com'era costituito poteva disporre di un nucleo di ufficiali sufficiente solo ai bisogni di pace, non a quello di guerra, ho evitato l'assurdo: che proprio nel momento della guerra si doversero creare *ex-novo* gli ufficiali di Stato o Servizio di Stato Maggiore. A conciliare le esigenze del servizio con gli interessi della massa degli altri ufficiali che — in considerazione dei vantaggi di carriera degli ufficiali di Stato Maggiore — sarebbero stati sensibilmente danneggiati, il Ministero ha ritenuto opportuno di non allargare gli organi del Corpo di Stato Maggiore.

Il problema è stato risolto così: niente corpo chiuso, niente brevetto di stato maggiore all'inizio della carriera, per cui un capitano del Corpo, giovanissimo, già si sentiva inserito in quella aristocrazia cui ha fatto cenno il senatore Zoppi, pur non avendo che pochi anni di servizio tra le truppe, e nessuna pratica di esse; è, per il fatto di sentirsi l'eletto fra gli eletti, discuteva di tutto e di tutti con una competenza che gli derivava solo dallo studio, non dalla realtà, nè dalla applicazione. E questo in una carriera tutta operativa, come la militare, nella quale il sapere è molto, ma il saper operare è ancora di più.

E perciò si è stabilito che tutti gli ufficiali inferiori, dotati di qualità eminenti di carattere, d'intelletto e idonei spiccatamente alle truppe, nolenti o volenti fossero obbligati ad andare alla Scuola di guerra. I migliori ufficiali hanno il dovere di dare all'esercito e al Paese tutto quello di cui si sentono capaci.

Quelli che compiono poi la Scuola di guerra con successo, dopo l'esperimento di un anno presso i Comandi, vanno a fare servizio di stato maggiore, ossia si esercitano in quelle funzioni che sono

indispensabili per l'esercizio del Comando. E queste funzioni di stato maggiore le esplicano, onorevoli senatori, alternandole con il comando delle truppe, lontano dalle quali non possono essere tratti per un periodo superiore ai quattro anni. E cioè predominio delle qualità operative su quelle dottrinarie e scolastiche. Sol quando l'ufficiale in servizio di stato maggiore raggiunge il grado di tenente colonnello, il che significa aver servito già nell'esercito quindici o diciotto anni, cioè essere già stati sperimentati nel servizio alle truppe e di stato maggiore e di comando, allora soltanto — previo giudizio di una Commissione dei più alti ufficiali dello stato maggiore dell'esercito — si è trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore, col vantaggio di carriera pari al decimo nel ruolo della propria arma; vantaggio inferiore a quello che hanno avuto fino a oggi tutti coloro che sono passati nel Corpo di stato maggiore da capitano.

Con la riforma in esame, nei passaggi da capitano a maggiore e da maggiore a tenente-colonnello, chiunque voglia godere di altri vantaggi di carriera deve concorrere agli esami a scelta come gli ufficiali di tutte le armi che ne abbiano i requisiti. Questo, onorevoli senatori, non significa separare, — come ha affermato il senatore Zoppi —, ma amalgamare, fondere sia che abbiano fatto la Scuola di guerra, sia che facciano servizio allo stato maggiore, sia che non abbiano fatto nè l'una, nè l'altra, ma si sentano capaci di apprestare gli esperimenti prescritti.

I tenenti colonnelli di stato maggiore presi in esame per la promozione a colonnello (promozione che avviene con gli stessi criteri per tutti i tenenti colonnelli dell'esercito), una volta superato l'esperimento e giudicati prescelti, sono ripresi in esame dalla stessa Commissione del Comando del Corpo di Stato Maggiore, per essere giudicati idonei o pur no al Corpo di Stato Maggiore.

Se il giudizio è favorevole, usufruiscono di altro decimo di vantaggio nel proprio ruolo. In conclusione, vantaggi minimi e selezione massima, per lo Stato Maggiore; possibilità a tutti di emergere e beneficiare di vantaggi in relazione ai propri meriti.

E per concludere, onorevoli senatori, la legge raggiunge lo scopo di costituire un Servizio di Stato Maggiore *abbondante*, che consenta di avere i quadri di stato maggiore in tempo di guerra, attraverso l'esercizio del comando e la pratica dello stato maggiore, e un Corpo di Stato Maggiore selezionato, piuttosto ristretto, dal quale trarre i capi di Stato Maggiore nonchè i futuri comandanti di grandi unità formati attraverso l'esercizio del comando e le funzioni di collaboratore dei comandanti.

Non è esatto che sia preclusa la carriera a chi non è di Stato Maggiore, tutt'altro! La nuova legge apre la via a tutti gli uomini di azione. Essa è in perfetta rispondenza d'intenti e di principî alla legge sull'avanzamento dell'Esercito da voi,

onorevoli senatori, approvata lo scorso anno e oggi in piena applicazione.

Questa legge non pregiudica quello che potrà avvenire sul campo di battaglia o in circostanze eccezionali, in quanto che le promozioni per merito di guerra e le promozioni a scelta eccezionale consentono a coloro che potranno emergere di fronte al nemico, o per opere insigni, di ascendere ai più elevati gradi dell'esercito.

Onorevoli senatori, nel chiudere queste mie brevi osservazioni in merito a quanto hanno esposto così lucidamente il relatore e gli oratori che mi hanno preceduto, tengo ad affermare che questa legge completa quel complesso di provvedimenti voluti dal Duce per assicurare all'esercito un inquadramento solido e capace di guidarlo alla vittoria. *(Vivi applausi).*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Cavallero, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falcioni, Falck, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.



Joele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mango, Mantovani, Manzoni, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Moresco, Morpurgo, Morrone.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Salucci, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Valagussa, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione (716):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	178
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma (718):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno

con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale (731):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini (740):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato (743):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie (746):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione (773):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	183
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi (776):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (781):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	183
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.



Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e loro riaggregazione a quella di Napoli (801):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito (802):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	185
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito (805):

Senatori votanti . . . . .	186
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti » (N. 806).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, con le seguenti modificazioni:

Al penultimo comma dell'articolo 3, alle parole: debbono essere firmati, sono sostituite le parole: debbono essere redatti e firmati.

Nel terzo comma dell'articolo 4, alle parole: secondo le norme, sono sostituite le parole: secondo il progetto approvato e secondo le norme.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50 lettera C) del regolamento per i lavori del Genio militare » (N. 807).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera C) del regolamento per i lavori del Genio militare ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, con il quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di opere interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera c), del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con Regio decreto 17 marzo 1932 a richiesta dei Ministeri militari competenti.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea » (N. 808).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione

d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero » (N. 811).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica » (N. 813).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli per la costruzione della strada litoranea libica.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni » (N. 823).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica » (N. 824).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli » (N. 825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 » (N. 826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere » (Numero 828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza » (N. 829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo » (Numero 832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barzilai, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Pasquale, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mango, Mantovani, Manzoni, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montefinale, Morresco, Morrone.

Nicastro, Nomis di Cossilla.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Pironi, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti (866):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, let-

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1935

tera C), del regolamento per i lavori del Genio militare (807):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea (808):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (811):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica (813):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni (823):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica (824):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è

stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli (825):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 (826):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere (828):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza (829):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo (832):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Tolomei, Cozza, Russo, Facchinetti, Felici, Gualtieri, Cogliolo, Mazzoccolo, Foschini a presentare alcune relazioni.

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della

città di Fiume e del territorio annesso al Regno con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (885).

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie (890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino (865).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica (722).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato approvazione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 (861).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi (864).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi (874).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno (812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (778).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel (697).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina (870);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie (871).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Tolomei, Cozza, Russo, Facchinetti, Felici, Gualtieri, Cogliolo, Mazzoccolo, Foschini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani giovedì 19 dicembre, 32° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (672);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni (747);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra (770);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare (772);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili (803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume (810);

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 (827);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta (830);



Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro (831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII (833);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Saugritana concessa all'industria privata (836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato (837);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione (840);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L.U.C.E. (841);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale (842);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia (843);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo (845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo (847);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico, denominato «Azienda Carboni Italiani» (A. C. A. I.), con sede in Roma (848);

Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1° Convenzione per la lotta contro le ma-

lattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa;

2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

3° Convenzione per l'esportazione e la importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte (856);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo «Avenant» del 4 gennaio 1935 (858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi (859);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII (860).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa (863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 (866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (867);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse merci (868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali (872).

La seduta è tolta (ore 17,50).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti